

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 25/03/2004 n. 778  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

In materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici la clausola relativa alla gara d'appalto di un'opera pubblica che prescrive, a pena di esclusione, l'invio dell'offerta entro un certo termine soltanto mediante il servizio postale, è illegittima perché non ammette la possibilità di ricorrere ad un mezzo di consegna più rapido oppure alla consegna diretta. Una clausola siffatta aggrava, infatti, senza plausibile motivo le condizioni di gara, addossando alle imprese concorrenti il rischio derivante dal ricorso a sistemi obbligati, in contrasto con l'art. 15 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 secondo il quale le domande di partecipazione alle gare e le offerte devono essere spedite per i canali più rapidi possibili. Tale principio vale sicuramente anche per le procedure di gara accelerate previste dall'art. 81 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Il fatto che l'uso del servizio postale in via esclusiva rappresenta il mezzo più tradizionale e sperimentato di cui la P.A. si serve per la ricezione degli atti non esclude che esso non sia un mezzo rapido quanto lo sono altri strumenti oggi accessibili a tutti, né che esso ponga tutti i concorrenti in condizione di parità, poiché, al contrario, il tempo di consegna del vettore pubblico è ancora legato a fattori casuali che ne rendono, quantomeno nelle procedure accelerate, inaffidabile l'impiego come mezzo esclusivo di inoltro della domanda, anche ai fini della garanzia della par condicio.